

**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE**

Il Tribunale di Milano, VI sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, sciogliendo la riserva del 22.09.2020, ha emesso la seguente

ORDINANZA EX ARTT. 702 BIS E SS. C.P.C.

nella causa civile iscritta al n. OMISSIS del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: Contratti bancari tra

CLIENTE

RICORRENTE

E

BANCA

RESISTENTE

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, CLIENTE ha chiesto di accertare la responsabilità della BANCA in ordine ad alcuni investimenti da quest'ultima proposti, consistiti nella stipula tra il CLIENTE e la SOCIETÀ di quattro contratti di acquisto di diamanti cc.dd. "da investimento" al prezzo complessivo di euro 33.673,81, notevolmente superiore rispetto al valore reale dei beni (cfr. doc. 7). Il ricorrente ha chiesto di condannare la BANCA al risarcimento dei danni subiti quantificati nell'importo di euro 25.255,36, pari alla differenza tra il prezzo pagato (euro 33.673,81) ed il valore delle pietre oggetto dell'investimento (pari ad 1/4 del corrispettivo pagato).

In particolare, parte ricorrente ha contestato il mancato assolvimento da parte della Banca di una pluralità di obblighi di protezione e di informazione su di essa gravanti, in virtù dell'asserita qualità di intermediario e di promotore nell'ambito della suddetta operazione di investimento. Sul punto, parte ricorrente ha affermato che "La compravendita de qua e la relativa sottoscrizione dei contratti di acquisto avveniva nei locali della filiale, sita in OMISSIS, dell'intermediario istituto di credito, BANCA, dinanzi al consulente bancario incaricato", che "l'acquisto dei diamanti era stato proposto, fortemente raccomandato e caldeggiato come valido investimento proprio dai consulenti funzionari della BANCA" e che "il consenso alla conclusione dei contratti e l'incolpevole legittimo affidamento si formavano sulla base delle ingannevoli indicazioni rinvenute sia nel materiale divulgativo di SOCIETÀ – esposto nelle filiali di BANCA – che nella documentazione contrattuale proposta al CLIENTE dai consulenti bancari al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto".

I consulenti della banca, secondo la prospettazione del ricorrente, avrebbero fornito al CLIENTE informazioni parziali e fuorvianti sia in merito al prezzo dei diamanti al momento dell'acquisto – nel senso che il prezzo solo in minima parte corrispondeva al valore effettivo dei beni, in quanto comprensivo di oneri accessori non esplicitati (tra i quali una consistente provvigione in favore della banca) e, comunque, frutto di quotazioni "fittizie" fissate autonomamente dalla SOCIETÀ – sia in ordine all'aspettativa di aumento futuro del loro valore, alla loro liquidità e alle possibilità di rivendita dei beni medesimi. A tal fine, la difesa del ricorrente ha richiamato alcuni precedenti giurisprudenziali e gli accertamenti ivi svolti e relativi in casi analoghi (doc. 4-6) e un provvedimento dell'AGCM che ha sanzionato la banca resistente per violazione della normativa in tema di pratiche commerciali scorrette. La difesa del ricorrente, in conclusione, ha ritenuto "pacifiche" le seguenti circostanze:

Ordinanza, Tribunale di Milano, Giudice Ada Favarolo, del 14 ottobre 2020

- che la fonte della responsabilità della Banca va individuata nella violazione delle norme sulla correttezza, diligenza e buona fede contrattuale, in particolare dell'obbligo di informazione e di protezione nei confronti del risparmiatore, ai sensi degli artt. 1175, 1176, 1218 e 1375 c.c. che ha generato l'incolpevole legittimo affidamento del CLIENTE;
- che pertanto lo stesso ha diritto ad essere risarcito per l'importo che costituisce la differenza tra il prezzo di acquisto dei beni e il loro valore reale;
- che il predetto valore reale si attesta per giurisprudenza ormai consolidata sul 25% del prezzo di acquisto predetto (cfr. ricorso p. 5-6).

Si è costituita in giudizio la BANCA contestando integralmente le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto. In particolare, la resistente ha contestato di aver svolto un'attività di sollecitazione o promozione all'acquisto dei diamanti, essendosi limitata in una prima fase a segnalare al cliente la possibilità di essere messo in contatto con la SOCIETÀ - con la quale la banca aveva stipulato una convezione di segnalazione - e successivamente ad inoltrare alla SOCIETÀ gli ordini autonomamente sottoscritti dal ricorrente. La banca resistente ha quindi eccepito, in primo luogo, il proprio difetto di legittimazione passiva, attesa l'estraneità ai contratti di vendita dei diamanti stipulati tra la SOCIETÀ e il CLIENTE. In secondo luogo, la resistente ha sostenuto l'inammissibilità della domanda per assenza di un danno concreto e attuale, tenuto conto del fatto che i diamanti sarebbero ancora nella disponibilità del CLIENTE e che, in assenza della rivenduta a terzi, il danno è meramente potenziale. In terzo luogo la banca ha eccepito l'infondatezza della domanda per effetto del ruolo di mero segnalatore attribuibile alla banca e, comunque, l'assenza di prova di comportamenti scorretti da parte della banca, evidenziando l'insufficienza a tal fine del provvedimento dell'AGCM, l'insussistenza di pratiche commerciali scorrette, la non configurabilità di una responsabilità da contatto sociale a carico della banca, in considerazione dell'impossibilità di identificarne il presupposto rappresentato dal legittimo affidamento del CLIENTE nell'operato della banca che aveva dichiarato di agire quale mero segnalatore rispetto alle operazioni di acquisto dei diamanti. Ancora, secondo la difesa della resistente non sarebbe stato provato il nesso causale tra l'asserita condotta dei funzionari della banca e il danno lamentato dal CLIENTE; infine, sarebbe carente la prova del danno, non avendo il ricorrente nemmeno chiarito il parametro o la quotazione assunta quale riferimento per la quantificazione del danno lamentato.

2. Tanto premesso, la domanda di parte ricorrente è infondata e pertanto va rigettata, non avendo quest'ultima specificamente allegato né provato gli elementi costitutivi posti a fondamento della domanda di risarcimento dei danni avanzata nei confronti di BANCA.

Giova osservare, quanto alla natura della responsabilità astrattamente ascrivibile in capo alla Banca che abbia svolto l'attività di promozione, o anche di mera segnalazione, di contratti di investimento con soggetti terzi, che si ritiene condivisibile l'orientamento giurisprudenziale che ne riconosce la natura contrattuale, sorta in virtù di contratto o anche di un contatto sociale qualificato, idoneo a fondare una pluralità di obblighi di protezione e di informazione ai sensi dell'art. 1173 c.c. (Tribunale di Verona 23 maggio 2019 citata dalla stessa ricorrente).

D'altro canto, alla luce della natura contrattuale della responsabilità, era onere dell'attore provare il titolo posto a fondamento della stessa, potendo successivamente limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento da parte della Banca degli obblighi di protezione e di informazione da esso discendenti, secondo l'orientamento della Suprema Corte secondo cui *"mentre il creditore deve provare il titolo costitutivo del rapporto e, se vi è un termine, che questo è scaduto, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento, è il debitore a dover dimostrare di aver adempiuto ovvero che l'inadempimento non è a lui imputabile"* (Cass., SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).

Ordinanza, Tribunale di Milano, Giudice Ada Favarolo, del 14 ottobre 2020

Nel caso di specie, tuttavia, è carente l'allegazione, ancora prima della prova, sia del contenuto degli obblighi di protezione e di informazione che si asseriscono violati, sia della fonte di tali obblighi e, in particolare, delle condotte dei funzionari della banca in riferimento alle operazioni di investimento. Invero, parte ricorrente non ha specificamente indicato quali sarebbero state le condotte poste in essere dai funzionari della banca né ha chiarito i presupposti e le modalità in base ai quali, in occasione della conclusione dei contratti di acquisto dei diamanti con SOCIETÀ, è maturato un legittimo affidamento in capo a CLIENTE, idoneo a fondare una responsabilità della BANCA da contatto sociale qualificato ai sensi dell'art. 1173 c.c.

Sul punto, si osserva che le uniche circostanze pacifiche sono le seguenti: i contratti di acquisto dei diamanti sono stati stipulati tra il ricorrente CLIENTE e la SOCIETÀ; le proposte di acquisto sono state sottoscritte da CLIENTE nei locali della banca resistente; la banca resistente ha trasmesso le proposte di acquisto sottoscritte dal CLIENTE alla SOCIETÀ.

Parte ricorrente ha però genericamente sostenuto che il consenso alla stipula dei contratti di acquisto dei diamanti era stato prestato a seguito delle attività di promozione svolte dai consulenti bancari di BANCA (che avevano "proposto, raccomandato e fortemente caldeggiato" l'acquisto dei diamanti come valido investimento - cfr. pag. 2 e 3 del ricorso introduttivo). Tale circostanza è stata oggetto di puntuale contestazione ad opera di parte resistente la quale ha eccepito la totale estraneità dei funzionari della banca rispetto alle attività di vendita dei diamanti e alle informazioni inerenti a tali investimenti. La difesa della resistente, sul punto, ha rivendicato il ruolo di mero segnalatore della banca in merito alle operazioni di investimento precisando che era stato CLIENTE a recarsi presso la filiale con l'intento di acquistare i c.d. "diamanti da investimento" e che, a fronte dell'intento così manifestato, la Banca aveva messo in contatto le parti, trasmettendo alla SOCIETÀ le proposte dell'acquirente, senza mai partecipare attivamente alle attività di negoziazione e conclusione dei contratti.

A fronte di tali contestazioni circa le attività di promozione degli investimenti oggetto di causa, il ricorrente non ha provato né, in realtà si è offerto di provare, quali siano state le condotte concretamente poste in essere dai funzionari della resistente e poste a fondamento della responsabilità della BANCA.

Il suddetto onere probatorio non può ritenersi assolto in virtù del richiamo al provvedimento dell'AGCM del 20.10.2017 (sub. doc. 1) o agli accertamenti compiuti nelle sentenze di merito prodotte (sub. doc. 2 - 5) in quanto, a prescindere da ogni altra considerazione, sono privi di ogni riferimento alla fattispecie oggetto di causa e il fatto che BANCA sia stata condannata in altre occasioni per la vicenda dei "diamanti da investimento" nulla prova in ordine alla responsabilità invocata da CLIENTE nel presente giudizio, stante l'eterogeneità dei procedimenti, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo. In conclusione, in assenza della prova dei comportamenti posti in essere dai funzionari della Banca e, quindi, del ruolo assunto dalla Banca nell'ambito dell'operazione di investimento, deve escludersi che il ricorrente abbia fornito la prova della responsabilità contrattuale della banca, discendente anche da un contatto sociale qualificato, idoneo a fondare un obbligo di protezione che possa dirsi violato nel caso di specie da parte dell'istituto di credito.

In ogni caso, parte ricorrente non ha nemmeno fornito la prova del nesso causale sussistente tra le condotte contestate alla BANCA e il danno che CLIENTE avrebbe subito in conseguenza della conclusione dei suddetti contratti con SOCIETÀ.

Infine, non è stata offerta sufficiente prova del danno effettivamente subito in conseguenza della stipula dei contratti oggetto del giudizio, tenuto conto delle contestazioni svolte sul

Ordinanza, Tribunale di Milano, Giudice Ada Favaro, del 14 ottobre 2020

punto dalla resistente e della inidoneità della documentazione prodotta dal ricorrente ai fini della determinazione del valore effettivo dei diamanti acquistati (doc. 15 di parte ricorrente). In effetti, diversamente da quanto dichiarato nel corso del giudizio, la difesa del ricorrente non prodotto i listini Rapaport bensì delle quotazioni effettuate da una società di consulenza, prive di specifico valore probatorio; tale valore non può essere attribuito alle valutazioni (equitative) svolte nelle decisioni di merito prodotte dal ricorrente, né risultano sussistenti dagli atti di causa elementi anche di natura indiziaria dai quali sia possibile desumere il valore effettivo dei diamanti acquistati.

Le spese processuali seguono la soccombenza della parte ricorrente, si liquidano come in dispositivo ex d.m. Giustizia 55\2014, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, con particolare riferimento all'assenza di attività istruttoria e alla limitata attività nella fase decisionale.

P.Q.M.

- rigetta le domande di parte ricorrente nei confronti di BANCA;
- condanna CLIENTE al pagamento, in favore della resistente, delle spese processuali che liquida nella somma di euro 1.600,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, pari al 15% del compenso, oltre IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Milano, 14.10.2020

Il giudice
Ada Favaro

La presente ordinanza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Wandalba Farano, magistrato ordinario in tirocinio, nominato con d.m. 3.01.2020.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*